MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 52

Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, e' corrisposto un compenso di lire 660. Detto compenso e' corrisposto anche se il personale ha titolo al riposo compensativo settimanale o al compenso per lavoro straordinario.

Versione in vigore dal 10 marzo 1970, non più in vigore dal 3 giugno 1976 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alle-disposizioni-sulle-competenze-accessorie-del/art-52-compenso-per-prestazioni-di-lavoro-nelle-giornate-festive/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it